



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e in particolare gli articoli 144 e 145 recanti disposizioni per il corso di formazione residenziale teorico-pratico e tirocinio per vice direttore;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2012, n. 64, recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 18 ottobre 2019, prot. STAFFCNVVF n. 273R, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale teorico-pratico e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, per il periodo di prova del personale vice direttore;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 20 aprile 2020, n. 142, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 12 aprile 2021, n. 55, con cui è stata approvata la graduatoria finale del Concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 14 luglio 2021, n. 150, con cui è stata rettificata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota DCRISUM n. 34559 del 10.06.2022 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con la quale si comunicano i nominativi dei candidati, idonei del concorso pubblico, a n. 87 posti di Vice Direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'assunzione in data 13 giugno 2022;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le materie di insegnamento, il programma didattico, i piani di studio e definire le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale teorico-pratico e tirocinio per i vice direttori di cui sopra;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

DECRETA

Articolo 1.

Durata e sedi di svolgimento del Corso di formazione residenziale teorico-pratico

1. E' istituito il corso di formazione residenziale teorico-pratico per vice direttori in prova, previsto dall'articolo 144 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i..
2. Il corso di formazione residenziale teorico-pratico, avente durata di 9 (nove) mesi ovvero di 39 (trentanove) settimane, è destinato a 9 candidati.
3. E' nominato un referente di corso, con le funzioni di referente del corso rispetto allo *Staff* didattico di cui al successivo articolo 2. Il referente di corso è individuato nella persona del corsista con il migliore punteggio nella graduatoria del concorso pubblico.
4. Il corso di formazione residenziale teorico-pratico ha inizio il 13.06.2022 e si svolge, a carattere residenziale, presso l'Istituto Superiore Antincendi, la Scuola di Formazione Operativa, le scuole Centrali Antincendi e altre strutture formative territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate dal Direttore Centrale per la Formazione.
5. Il corso di formazione residenziale teorico-pratico per vice direttori in prova è aggregato, solo per i primi 6 (sei) mesi, al corso di formazione residenziale teorico-pratico per i vincitori del concorso pubblico per 314 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Il tirocinio tecnico-operativo consiste in un periodo di applicazione pratica, della durata di 3 (tre) mesi ovvero 13 (tredici) settimane, da svolgersi presso i Comandi dei vigili del fuoco individuati dal Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 2.

Staff Didattico

1. E' istituito il seguente *Staff* didattico:
 - a) Ufficio di coordinamento generale presso la Direzione Centrale per la Formazione
 - b) Ufficio di direzione presso l'Istituto Superiore Antincendi
 - c) Ufficio di direzione presso le Scuole Centrali Antincendi
 - d) Ufficio di direzione presso la Scuola di Formazione Operativa
2. Per la gestione didattica ed amministrativa del corso di formazione residenziale teorico-pratico, gli Uffici di cui sopra si avvalgono di segreterie e del personale all'uopo incaricati dal Direttore Centrale per la Formazione.
3. Gli Uffici di direzione della Scuola di Formazione Operativa e delle Scuole Centrali Antincendi sono operanti per il solo periodo di effettiva presenza dei discenti presso le medesime sedi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 3.

Programma del Corso

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche, pratiche e teorico-pratiche secondo il programma didattico di massima riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La giornata didattica, ha una durata, dal lunedì al giovedì, di 8 (otto) ore, e di 4 (quattro) ore il venerdì.
2. A decorrere dal 27.06.2022, al fine di una opportuna preparazione fisica, adeguata ed utile anche per lo svolgimento di alcuni momenti addestrativi presenti nei moduli pratici del programma didattico, le attività didattiche, presso le Scuole Centrali Antincendi e presso l'Istituto Superiore Antincendi, sono precedute da un periodo dedicato alla reazione fisica dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 7.15 alle ore 7.45.
3. L'Ufficio di Coordinamento e/o gli Uffici di Direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici. Ove si rendesse necessario, invece, apportare variazioni la cui introduzione comporti la modifica dei suddetti obiettivi didattici, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Centrale per la Formazione e successivamente recepite con apposito atto.

Articolo 4.

Sistema di valutazione

1. Durante il corso di formazione residenziale teorico-pratico i vice direttori in prova sono sottoposti alle prove di verifica periodiche, teoriche e pratiche, nonché alle prove di idoneità previste dall'articolo 2 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCNVVF n. 273R del 18 ottobre 2019, disciplinate rispettivamente ai successivi articoli 5 e 6.
2. Al termine del corso di formazione residenziale teorico-pratico i vice direttori in prova sostengono l'esame finale, previsto dall'articolo 6 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCNVVF n. 273R del 18 ottobre 2019 e disciplinato al successivo articolo 8, all'esito del quale il Capo del Corpo Nazionale, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo.

Articolo 5

Prove periodiche

1. Durante il corso di formazione residenziale teorico-pratico, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei vice direttori in prova, nonché la verifica degli obiettivi didattici e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica periodiche teoriche e pratiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Le valutazioni conseguite durante le prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione residenziale teorico-pratico.
3. Le prove di verifica periodiche sono svolte nelle seguenti materie:
 - a) prove periodiche teoriche:
 - Prevenzione Incendi
 - Polizia giudiziaria
 - NBCR funzionari
 - Dissesti Statici
 - TAS Funzionari
 - AIB funzionari
 - Investigazione Antincendi
 - *Fire Engineering*
 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Modulo C
 - Rischi di incidenti rilevanti
 - b) prove periodiche pratiche:
 - Formazione operativa (attrezzature, scale e impianti)
4. Le prove di verifica periodiche teoriche consistono in *test* a scelta multipla di 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).
5. Le prove di verifica periodiche pratiche consistono in attività pratiche con tecniche operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100. Per la valutazione degli aspetti tecnici, per ciascuna prova, si fa riferimento alle relative schede di verifica (*skill – test*).
6. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodiche, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.
7. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione residenziale teorico-pratico.

Articolo 6 *Prove di idoneità*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. Le prove di idoneità sono finalizzate ad attestare l'acquisizione di una specifica competenza, e consistono in prove di verifica teorico – pratica inerenti le materie didattiche per la formazione di base per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono composte da una parte teorica e una parte pratica, suddivisa in una o più prove. Il personale corsista che - essendo appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletano funzioni operative - ha sostenuto e superato le prove in argomento, è considerato idoneo e non è tenuto a sostenere i relativi esami, fermo restando la partecipazione ai medesimi moduli didattici quale attività di addestramento o di *re-training*.
2. Il superamento delle prove di idoneità è obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame di fine corso, ma la loro valutazione non concorre alla determinazione del voto finale.
3. Le materie oggetto di verifica di idoneità sono:
 - TPSS
 - ATP
 - SAF 1A
 - USAR-L
4. A seconda della tipologia delle suddette materie, la relativa idoneità si ottiene attraverso il superamento di test teorici e/o prove pratiche, indicate nelle relative circolari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che disciplinano l'attività formativa dello specifico settore. Per la valutazione degli aspetti tecnici, per ciascuna prova, si fa riferimento alle relative schede di verifica (*skill – test*).
5. In caso di mancato superamento di una o più prove di idoneità, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.

Articolo 7

Percorso e prove di recupero

1. I vice direttori in prova che abbiano effettuato un numero di giorni di assenza superiore al 20% di quelli di lezione programmati per ciascuna materia didattica al termine della quale è prevista una verifica periodiche o di idoneità, non vengono ammessi a sostenere la rispettiva prova. La stessa verifica periodica o di idoneità può essere sostenuta solo dopo la frequenza di un appropriato percorso di recupero, coerente con il periodo di assenza e disciplinato, a tal fine, con apposito atto del Direttore Centrale per la Formazione.
2. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di otto ore (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel totale dei giorni di assenza dal corso di formazione residenziale teorico-pratico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. I vice direttori in prova che non superino una o più prove di verifica periodiche o di idoneità possono ripeterle solo per una volta attraverso le prove di recupero.

Articolo 8

Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio

1. Al termine del corso di formazione residenziale teorico-pratico i vice direttori in prova sostengono un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo. Nella formulazione del giudizio di idoneità, si tiene conto delle seguenti valutazioni:
 - a) superamento con profitto delle verifiche periodiche
 - b) superamento con profitto dell'esame finale
2. L'esame di cui al comma 1 consiste in una prova orale, che si svolge mediante la discussione di una tesi originale su materie assegnate e gli argomenti previsti dal piano di studio di cui al programma didattico riportato in Allegato I.
3. I vice direttori in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. I vice direttori in prova che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

Articolo 9

Sistema di valutazione e graduatoria

1. Le prove d'esame e le prove di verifica periodiche, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100), salvo quanto non diversamente disciplinato per legge.
2. I vice direttori in prova che non superano una o più prove di verifica periodiche, di cui all'articolo 5, o di idoneità, di cui all'articolo 6, o l'esame finale, di cui all'articolo 8, sono dimessi dal corso di formazione residenziale teorico-pratico e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i.
3. I risultati di tutte le prove di verifica periodiche di cui all'articolo 5 e dell'esame finale di cui all'articolo 8, concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (25/100) + V_{\text{pratici}} * (15/100)]_{\text{prove periodiche}} + [V_{\text{esame finale}} * (60/100)]$$

dove:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- ◆ V_{teorici} rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche teoriche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove teoriche di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);
 - ◆ V_{pratici} rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche pratiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuna delle attività previste nelle prove pratiche di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
 - ◆ $V_{\text{esame finale}}$ rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori in prova sostengono al termine del corso di formazione residenziale teorico-pratico teorico-pratica.
4. Relativamente ai punteggi ottenuti dai vice direttori in prova nelle verifiche periodiche, la valutazione conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.

Articolo 10

Tirocinio tecnico-operativo e giudizio di idoneità al servizio di istituto

1. Al termine del corso, i vice direttori in prova che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 8 comma 1, svolgono il tirocinio tecnico-operativo, della durata di tre mesi ovvero di 13 (tredici) settimane.
2. Il tirocinio tecnico-operativo, si svolge presso i Comandi dei vigili del fuoco ed è organizzato con il sistema dell'addestramento guidato e monitorato.
3. Durante il tirocinio tecnico-operativo i vice direttori in prova, seguiti da un referente, individuato dal Comandante dei vigili del fuoco della sede presso la quale si svolge il tirocinio, sono affiancati al personale del medesimo Comando nello svolgimento pratico delle funzioni proprie della qualifica, al fine di applicare le competenze acquisite durante il corso di formazione residenziale teorico-pratico.
4. Al termine del tirocinio tecnico-operativo i vice direttori in prova ricevono un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo, su proposta dei Comandanti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo.
5. Le sedi e le attività da effettuare durante lo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo, con i relativi criteri per la formulazione del giudizio di idoneità ai servizi d'istituto, sono disciplinati con successivo decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Roma, (data del decreto)

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato I

Programma didattico corso di formazione residenziale teorico-pratico per vice direttori in prova

ARGOMENTO	VERIFICA PERIODICHE E DI IDONEITA'	TIPOLOGIA DI LEZIONI
Storia del corpo nazionale dei vigili del fuoco.		Teorica
Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		Teorica
Compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		Teorica
Organizzazione centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		Teorica
D. Lgs. 81/2008		Teorica
Chimica e fisica del fuoco & Sostanze pericolose		Teorica
TPSS	X	Teorico-pratica
SAF 1A	X	Teorico-pratica
ATP	X	Teorico-pratica
SFO (attrezzature, scale e impianti)	X	Pratica
Organizzazione del soccorso		Teorica
Comunicazione esterna ed in emergenza		Teorica
Applicativi del CNVVF (SO115 – SUPREME)		Teorica
Prevenzione Incendi	X	Teorica
TAS funzionari	X	Teorica
Mezzi, materiali e attrezzature		Teorica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Applicativi del CNVVF		Teorica
Scale e autoprotettori		Pratica
Metodologie didattiche		Teorica
AIB funzionari	X	Teorica
USAR-L	X	Teorica
NBCR funzionari	X	Teorica
Competenze di relazione e di ruolo		Teorica
Attività ispettiva		Teorica
Risorse Umane		Teorica
Risorse Finanziarie		Teorica
Ufficio Sanitario		Teorica
Idraulica ed elettrotecnica applicate all'incendio		Teorica
Polizia Giudiziaria	X	Teorica
Dissesti statici	X	Teorica
Procedure acquisti e gare e codice degli appalti		Teorica
RSPP modulo C	X	Teorica
Investigazione antincendi	X	Teorica
<i>Fire Engineering</i>	X	Teorica
Attività RIR	X	Teorica
Relazioni Sindacali		Teorica
Statistica		Teorica
Difesa civile		Teorica
Protezione civile		Teorica